Riferimenti normativi:

- **Legge 13 luglio 2015, n. 107** (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
- La legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" detta i principi per la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, attraverso:
- la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni conseguenti al riordino varato con il d.P.R.10 marzo 2010, n. 87;
- il potenziamento delle attività laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale) Il decreto ha tracciato gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne ha sottolineato il ruolo e la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, sia rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto all'istruzione e formazione professionale (indicata con l'acronimo leFP). Ha inoltre disciplinato la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
- Decreto 24 maggio 2018, n. 92 del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro della salute del Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

 Ha determinato i risultati di apprendimento dell'area di istruzione generale declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, i profili di uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, anch'essi declinati in competenze, abilità e conoscenze, l'articolazione dei quadri orari e la correlazione di ciascuno degli indirizzi con le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Decreto direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019 sono state pubblicate le Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e adottate con Decreto 766 del 23 agosto 2019).

Decreto 13 aprile 2017, n. 61

(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Il decreto consta di 14 articoli e di 3 allegati. Di seguito proponiamo una sintesi dei contenuti.

Articolo 1. Oggetto, principi e finalità

Il decreto legislativo disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.

Il modello didattico è improntato al principio della **personalizzazione educativa** volta a consentire a ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per **l'apprendimento permanente**

a partire dalle **competenze chiave di cittadinanza**, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline **negli assi culturali** di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a **metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento.**

Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un "saper fare" di qualità comunemente denominato "Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Articolo 2. Identità dell'istruzione professionale

Sono definite le opzioni offerte allo studente, dopo la conclusione positiva del primo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione:

- i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62;
- i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche
 triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative
 accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del
 Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Viene proposto un Profilo educativo, culturale e
 professionale (PECUP) specifico (cfr. Allegato A) in integrazione (e non in sostituzione) del
 PECUP vigente. Si afferma che i percorsi dell'istruzione professionale sono in raccordo con
 il mondo del lavoro e delle professioni e sono ispirati ai modelli europei e alla
 personalizzazione.

I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Articolo 3. Indirizzi di studio

Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti (viene ampliata l'offerta formativa portandola da sei a undici indirizzi):

- 1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane (ex Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale);
- 2. Pesca commerciale e produzioni ittiche:
- 3. Industria e artigianato per il Made in Italy (ex Produzioni industriali e artigianali);
- 4. Manutenzione e assistenza tecnica (ex Manutenzione e assistenza tecnica);
- 5. Gestione delle acque e risanamento ambientale;
- 6. Servizi commerciali (ex Servizi commerciali);
- 7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera (ex Enogastronomia e ospitalità alberghiera);
- 8. Servizi culturali e dello spettacolo;
- 9. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale (ex Servizi sociosanitari);
- 10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico;
- **11.** Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico.

Vengono ridefiniti inoltre nuovi quadri orari (cfr. Allegato B) e la confluenza degli indirizzi previgenti (cfr. Allegato C).

Articolo 4. Assetto organizzativo

Viene riorganizzata l'articolazione del percorso quinquennale in un biennio e in un successivo triennio.

Il **biennio** comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, **comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori.**

Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla

personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale e allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di Alternanza scuola-lavoro (ora rinominata PCTO, "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento"). Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di

- consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i
 - livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'am-
 - bito della quota di autonomia;

consentire allo studente di:

- acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
- partecipare alle attività di Alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO), anche in apprendistato;
- costruire il curriculum dello studente, in coerenza con il progetto formativo individuale:
- effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa.

Il **quinto anno** dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Articolo 5. Assetto didattico

L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:

- dalla **personalizzazione** del percorso di apprendimento;
- dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti
 - l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;
- dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali:
- dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
- dalla possibilità di attivare percorsi di Alternanza scuola-lavoro (ora <u>PCTO</u>), già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato;
- dall'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze attese;
- dalla certificazione delle competenze che è effettuata nel corso del biennio.

Articolo 6. Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono:

- utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio;
- utilizzare gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il
 - terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia;

- sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico, nonché di inserimento nel mercato
 - del lavoro, anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello;
- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non
 - presenti nell'istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa:
- attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le
 - esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola;
- costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca dipartimenti quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
- dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato
 tecnico-scientifico composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle
 professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta
 per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli
 spazi di autonomia e flessibilità.
- Definisce le dotazioni organiche triennali che tengono conto delle modifiche del quadro orario e dell'assegnazione di un insegnante tecnico pratico all'ufficio tecnico.
- Disciplina i parametri per la formazione delle classi e la fattibilità dei percorsi che applicano quote di flessibilità.

Decreto 24 maggio 2018, n. 92

(Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Il decreto, il cui contenuto era stato anticipato da una nota MIUR del 24 gennaio 2018, è composto da **9 articoli** e **4 allegati**. Proponiamo di seguito i contenuti in sintesi.

Articolo 1. Oggetto

Il Regolamento determina:

- i risultati di apprendimento dell'area di istruzione generale declinati in termini di competenze,
 - abilità e conoscenze, nell'ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione
 - professionale nel biennio e nel triennio;
- i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi
 - risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, come definiti. Per ciascun profilo di indirizzo sono contenuti il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni;
- l'articolazione dei quadri orari dei vari indirizzi;

 la correlazione di ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale con le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Articolo 2. Definizioni

L'articolo elenca le varie definizioni utili ai fini del Regolamento:

- apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e
 - nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conse- guiti anche in apprendistato;
- apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quoti- diana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati per l'apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- ATECO: strumento adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per classificare e rap- presentare le attività economiche;
- bilancio personale: strumento che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale, idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate;
- certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente
 titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard
 minimi, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di
 interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e
 informali; la procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un
 certificato conforme agli standard minimi;
- classificazione dei settori economico-professionali: sistema di classificazione che, a
 partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche (ATECO)
 e alle professioni (Classificazione delle professioni), consente di aggregare, in settori,
 l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro;
- **competenza**: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- istituzioni scolastiche di IP: istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale;
- Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP): strumento, adottato dall'I- STAT, per classificare e rappresentare le professioni; costituisce l'ulteriore riferimento, oltre al codice ATECO, per la declinazione degli indirizzi di studio da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, in coerenza con le richieste del territorio se- condo le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione e nei limiti degli spazi di flessibilità;
- percorsi di leFP: i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali;
- profilo di uscita di ciascun indirizzo: profilo formativo inteso come standard formativo in uscita dagli indirizzi di studio, quale insieme compiuto e riconoscibile di competenze descritte secondo una prospettiva di validità e spendibilità in molteplici contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato;
- profilo professionale: insieme dei contenuti «tipici» delle funzioni/mansioni di una specifica categoria di professioni omogenee rispetto a competenze, abilità, conoscenze e attività lavorative svolte;
- **Progetto Formativo Individuale (PFI)**: progetto che ha il fine di motivare e orientare la studen- tessa e lo studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e

lavorativo, di supportarli per migliorare il successo formativo e di accompagnarli negli eventuali passaggi tra i sistemi formativi con l'assistenza di un tutor individuato all'interno del Consiglio di classe. Il progetto formativo individuale si basa sul bilancio personale, è effettuato nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale ed è aggiornato per tutta la sua durata;

- qualificazione: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e
 forma- zione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico
 titolato, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli
 standard minimi di cui al medesimo decreto legislativo;
- sistema nazionale di certificazione delle competenze: l'insieme dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi;
- Unità di Apprendimento (UdA): insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.

Articolo 3. Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento

I percorsi di istruzione professionale:

- fanno parte dell'istruzione secondaria superiore;
- sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio;
- hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che si riassume nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale, (PECUP), del diplomato dell'istruzione professionale.

I profili di uscita dei percorsi riguardano i seguenti indirizzi:

- 1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
- 2. Pesca commerciale e produzioni ittiche;
- 3. Industria e artigianato per il Made in Italy;
- 4. Manutenzione e assistenza tecnica;
- 5. Gestione delle acque e risanamento ambientale;
- 6. Servizi commerciali;
- 7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
- 8. Servizi culturali e dello spettacolo;
- 9. Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
- 10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico;
- 11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico.

Gli indirizzi di studio sono strutturati in:

- attività e insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale;
- attività e insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale.

Articolo 4. Passaggio al nuovo ordinamento

Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni, previsti dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono nei nuovi indirizzi previsti dal presente decreto.

Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale. Le Linee guida contengono indicazioni operative per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio e per modulare i relativi risultati di apprendimento.

Le istituzioni scolastiche di IP si dotano di un ufficio tecnico ovvero riorganizzano quello esistente senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Ai fini del passaggio al nuovo ordinamento:

- la valutazione intermedia e finale dei risultati di apprendimento resta disciplinata secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- la valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento, nelle quali è strutturato il progetto formativo individuale (PFI);
- le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
- le istituzioni scolastiche di IP effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel PFI;
- a seguito della valutazione, il Consiglio di classe comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del PFI e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.

I percorsi degli istituti professionali si concludono con l'esame di Stato. Il diploma finale, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato:

- attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi e il punteggio complessivo ottenuto.
- contiene anche l'indicazione del codice ATECO, esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni.
- presenta in allegato il curriculum della studentessa e dello studente. Nel caso di declinazione degli indirizzi in percorsi formativi coerenti con le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione, il curriculum indica il riferimento alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT, nonché i crediti maturati per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
- dà accesso all'università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli isti- tuti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 5. Indicazioni per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa

Le istituzioni scolastiche di IP sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte al territorio e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.

Esse definiscono i piani triennali dell'offerta formativa, per la cui progettazione e gestione possono utilizzare:

- la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al pro- filo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per le studentesse e gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel PECUP;
- gli spazi di flessibilità entro il 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno.

Le istituzioni scolastiche di IP, nell'utilizzo delle quote di autonomia, fermo restando il loro computo rispetto all'orario complessivo, garantiscono il perseguimento degli obiettivi comuni di apprendimento contenuti nel PECUP.

Per questi motivi per gli insegnamenti e le attività dell'area generale, le istituzioni scolastiche di IP possono diminuire le ore, per il biennio e per ciascuna classe del triennio, non oltre il 20 per cento rispetto al monte ore previsto. Per gli insegnamenti e le attività dell'area di indirizzo, le istituzioni scolastiche di IP garantiscono l'inserimento, nel per- corso formativo, del monte ore minimo previsto.

Le istituzioni scolastiche di IP possono prevedere, nei piani triennali dell'offerta formativa, la declinazione dei profili degli indirizzi di studio nei percorsi formativi richiesti dal territorio, in modo coerente con le priorità indicate dalle regioni nella propria programmazione. Per questo scopo, le istituzioni scolastiche di IP possono utilizzare gli spazi di flessibilità del 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, garantendo comunque l'inseri- mento nel percorso formativo del monte ore minimo previsto per ciascun insegnamento e attività.

I piani triennali dell'offerta formativa comprendono attività e progetti di orientamento scola- stico, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di istruzione professionale e di IeFP, sia per promuovere l'inserimento della studentessa e dello studente nel mondo del lavoro, sia per facilitare la progressiva costruzione del percorso formativo di ciascuna studentessa e di ciascuno studente. A ciò concorrono soprattutto i partenariati territoriali che le istituzioni scolastiche di IP possono attivare nella propria autonomia per migliorare e ampliare l'offerta formativa, il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali, la realizzazione di percorsi in alternanza, a partire dal secondo anno, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola.

Le istituzioni scolastiche di IP, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono:

- stipulare contratti di prestazioni d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specia- listiche non presenti nell'istituto;
- 2. dotarsi di dipartimenti quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e di un comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecno- logica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegna- menti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;

3. prevedere, nei Piani triennali dell'offerta formativa, l'attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di IeFP per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali, previo accre- ditamento regionale.

Articolo 6. Indicazioni per l'attivazione dei percorsi

I percorsi di istruzione professionale assumono un modello didattico improntato al **principio della personalizzazione educativa** volta a consentire a ogni studentessa e a ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità.

Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento ciascun Consiglio di classe redige, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il PFI e lo aggiorna durante l'intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale. Il PFI costituisce lo strumento per:

- evidenziare i saperi e le competenze acquisite da ciascuna studentessa e da ciascuno studente,
 - anche in modo non formale e informale;
- 2. rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare e orientare ciascuna studentessa e ciascuno studente nella progressiva costruzione del proprio progetto formativo e professionale.

Il Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, individua, all'interno di quest'ultimo, i docenti che assumono la **funzione di tutor** per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del PFI L'attività di tutorato consiste:

- nell'accompagnamento di ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di apprendi- mento personalizzato finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze;
- nel favorire, altresì, la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del PFI all'interno del Consiglio di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l'eventua- le adattamento del percorso formativo.

I percorsi didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; sono organizzati per unità di apprendimento con l'utilizzo di metodologie di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati.

CAPITOLO 3. IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

L'assetto organizzativo

L'orario complessivo annuale delle attività e degli insegnamenti

L'orario complessivo annuale è strutturato nel modo seguente.

Il **biennio** presenta una struttura unitaria per consentire il raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell'obbligo di istruzione e creare le basi di una formazione professionalizzante. Il relativo quadro orario comprende 2112 ore complessive, suddivise in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori, grazie alla disponibilità di 396 ore complessive di compresenza, equivalenti a 6 ore settimanali per ciascuna annualità.

Il successivo **triennio** è articolato con una struttura oraria ripartita in un terzo, quarto e quinto anno e si caratterizza per la prevalenza delle ore dell'Area di indirizzo rispetto a quelle dell'Area di istruzione generale, nonché per una più incisiva dimensione laboratoriale.

Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo con l'obiettivo di consentire agli studenti di:

- consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio;
- 2. acquisire e approfondire le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un
 - rapido accesso al lavoro;
- 3. partecipare alle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
 - (indicata con l'acronimo PCTO), anche in apprendistato;
- 4. costruire un curriculum personalizzato che tenga conto anche della possibilità di effettuare i passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e quelli di IeFP e viceversa. La ripartizione dell'orario complessivo del triennio in distinte annualità ha, infatti, la funzione di agevolare la costruzione di un percorso personalizzato che consideri sia la possibilità di una facile reversi- bilità delle scelte, consentendo i predetti passaggi, ma soprattutto quella di fornire agli studenti l'opportunità di accedere all'esame di qualifica triennale o al diploma professionale quadrien- nale di IeFP, previo riconoscimento dei crediti formativi.

Gli strumenti per l'attuazione dell'autonomia

La **quota di autonomia del curricolo**, prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 61/2017 pari al 20 per cento dell'orario complessivo del biennio e del successivo triennio, consente alle scuole di utilizzare una parte dell'orario complessivo del biennio e del successivo triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio.

Gli spazi di flessibilità, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 61/2017, riguardano il triennio finale dei percorsi di studi e costituiscono lo strumento attraverso il quale realizzare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.

Gli spazi di flessibilità che concorrono alla definizione del percorso di studi al fine di proporre una offerta formativa coerente con il tessuto produttivo e/o sociale del territorio, sono previsti fino a un massimo del 40 per cento dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, comprensivo, quindi, dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo.

Tutti gli spazi di autonomia e di flessibilità devono essere utilizzati nei limiti delle dotazioni organiche e senza determinare esuberi di personale.

Le collaborazioni di esperti esterni

Le Linee guida prevedono la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni per definire i percorsi di IP. Gli esperti debbono essere in possesso delle necessarie competenze specialistiche funzionali allo scopo e di una documentata esperienza professionale maturata in relazione alle aree di attività economica o ai settori produttivi cui afferisce l'indirizzo per il quale si rende necessario il ricorso a figure esterne.

Un ruolo fondamentale è ricoperto da:

 Comitato Tecnico-Scientifico (CTS): è fondamentale per realizzare collaborazioni tra scuola

e mondo del lavoro e per creare opportunità di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio, i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo e quelli formativi.

- Dipartimenti: sono il luogo di confronto tra docenti relativamente alla programmazione didat- tica, alla scelta dei libri di testo, ai sussidi didattici, nel rispetto della libertà di insegnamento e della normativa vigente.
- Partenariati territoriali: assumono l'aspetto di un nuovo patto sociale, culturale, economico e politico rappresentativo della situazione dinamica di interazione a livello locale, nazionale ed internazionale con una molteplicità di soggetti per l'arricchimento dell'offerta formativa. Tali accordi possono assumere diverse forme giuridiche (convenzioni, accordi di progetto ecc.) a seconda dei ruoli dei partner e delle modalità di interazione fra essi.

L'assetto didattico

L'assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale richiede agli istituti professionali di:

- **progettare l'offerta formativa** secondo un approccio "per competenze" su base interdisciplinare;
- rinnovare la didattica in chiave metodologica, favorendo il coinvolgimento attivo degli studenti e l'espressione dei loro stili cognitivi, e, nel contempo, assicurando agli studenti un adeguato grado di personalizzazione del curricolo;
- rendere coerente l'impianto valutativo rispetto a tali orientamenti.
 In quest'ottica, il Decreto legislativo 61/2017 e il Regolamento contengono indicazioni "prescrittive" sugli strumenti da utilizzare quali:
- l'Unità di Apprendimento (UdA);
- il Progetto Formativo Individuale (PFI);
- il bilancio personale;
- i periodi didattici.

L'Unità di Apprendimento (UdA)

L'UdA viene definita nel Regolamento nel modo seguente: «insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese».

Dal punto di vista del docente la precedente definizione di UdA è di tipo "funzionale"; essa richiama più o meno implicitamente altre definizioni di UdA quali:

- una prima impostazione intende l'UdA come un "pacchetto didattico" frutto di una segmenta
 - zione ragionata di determinati contenuti di insegnamento (*learning object*) in cui è articolabile
 - il curricolo dello studente; questa impostazione è forse la più vicina alla didattica "modulare";
- 2. una seconda intende l'UdA come un **micro-percorso pluridisciplinare** finalizzato a perseguire determinati risultati di apprendimento (*learning outcome*), organizzabile per "assi culturali" oppure per "competenze" (più o meno collegate a compiti di realtà o all'agire

- in situazione); questa impostazione richiede generalmente una progettazione strutturata e trasversale ai vari
- insegnamenti (per Consiglio di classe, Dipartimenti ecc.);
- 3. una terza intende l'UdA come un insieme integrato di processi di apprendimento attivati
 - dagli/con gli studenti e orientati alla soluzione di problemi a livello crescente di autonomia e responsabilità; questa impostazione è molto orientata a farsi carico e gestire le progressioni degli studenti (che avvengono sia sul piano cognitivo che su quello non cognitivo) e richiede una progettazione su base personalizzata.

Dal punto di vista dello studente, la finalità principale dell'UdA, proposta dal Regolamento, è centrata sull'**acquisizione di competenze**, in vista di una loro spendibilità in una pluralità di ambienti di vita e di lavoro.

La progettazione didattica basata su UdA costruite attorno a compiti di realtà, necessita di un coordinamento con le tradizionali modalità di valutazione scolastica degli studenti: valutazione degli apprendimenti e valutazione delle competenze.

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, ciascun docente, sulla base delle evidenze raccolte, formula valutazioni che vengono registrate sul proprio registro personale elettronico. Sulla base di tali valutazioni il docente formula le proposte motivate di voto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di classe in occasione degli scrutini intermedi e finali.

Per quanto riguarda la valutazione per competenze, essa non può essere ricondotta a una sola disciplina e richiederà una valutazione collegiale del Consiglio di classe che potrà essere documentata sul PFI.

Il Progetto Formativo Individuale (PFI)

Elenchiamo di seguito le principali caratteristiche del PFI:

- Rappresenta lo strumento per l'individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento dei crediti, la definizione degli obiettivi individuali da perseguire, la formalizzazione del curriculo individualizzato con la relativa documentazione del percorso di studi, compresa la raccolta degli elementi valutativi.
 - Con l'introduzione del PFI, gli istituti di istruzione professionale hanno a disposizione uno stru- mento omogeneo per tutti gli studenti finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione delle attitudini e del bagaglio di competenze di ciascuno, nel quadro della costruzione di un progetto di vita finalizzato al successo educativo, formativo e lavorativo.
 - Sostituisce qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di "passerelle" o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi.
 - In particolare, per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolasti- co, il PFI deve individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell'ambito del PFI, le attività di orientamento e ri-orientamento, anche col ricorso all'alternanza scuola lavoro e all'apprendistato. Inoltre rimangono vigenti le normative e le indicazioni per la progettazione didattica e la personaliz- zazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e con Disturbi Specifici dell'Ap- prendimento (DSA).

- È deliberato entro il 31 gennaio del primo anno di corso dal Consiglio di classe (con la sola presenza dei docenti) ed è relativo a ciascuno studente. Esso viene verificato almeno al termine di ciascun anno scolastico.
- Per gli studenti provenienti da altri percorsi (come quelli di leFP), il PFI è comunque deliberato dopo un congruo periodo di osservazione.
- Il Consiglio di classe delibera il PFI al termine di una adeguata fase istruttoria volta a
 garantire la partecipazione dello studente e della famiglia quantomeno alla redazione del
 bilancio (personale) iniziale e alla definizione degli obiettivi formativi. A tale fine sono
 molto importanti l'osservazione dell'alunno da parte di tutto il Consiglio di classe e l'attività
 di accoglienza, ascolto e orientamento svolta dal suo tutor.
- Al verificarsi di situazioni nuove e impreviste, e comunque al termine di ogni anno scolastico, il Consiglio di classe verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PFI e può modificarlo nei contenuti didattici e nei tempi.

La funzione del tutor

La partecipazione dello studente e della famiglia all'eventuale processo di revisione sono garantite dal tutor. In tal senso, il rapporto tra il tutor e lo studente poggia soprattutto su una relazione con- fidenziale e di sintonia umana. In questo ruolo, il tutor:

- accoglie, incoraggia e accompagna lo studente;
- redige il bilancio iniziale, sentita anche l'istituzione scolastica o formativa di provenienza e consulta i genitori;
- redige la bozza di PFI da sottoporre al Consiglio di classe, avanzando proposte per il ricono- scimento delle esperienze e competenze pregresse e ai fini della personalizzazione, curando le attività per il recupero e/o il consolidamento delle competenze;
- monitora, orienta e riorienta lo studente;
- svolge la funzione di "tutor scolastico" in relazione ai PCTO o altre attività esterne, curando le varie relazioni a livello territoriale;
- propone al Consiglio di classe eventuali modifiche al PFI che tiene costantemente aggiornato.

Il P.E.CU.P. NEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE P.e.cu.p. Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (articolo 1, comma 5, e Allegato A al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) fanno riferimento fanno riferimento fanno riferimento ISTITUTI TECNICI ISTITUTI PROFESSIONALI LICEI P.e.cu.p. P.e.cu.p. P.e.cu.p. Istituti Tecnici Istituti Professionali Licei d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 d.las. 13 aprile 2017, n.61 (Articolo 2 e Allegato A) Opzioni (Articolo 2 e Allegato A) (Articolo 2 e Allegato A) (D.I. 24 aprile 2012) (D.I. 7 ottobre 2013) REGOLAMENTO LINEE GUIDA INDICAZIONI NAZIONALI

Gli indirizzi di studio sono strutturati in:

(D.I. 7 ottobre 2010, n. 211)

Objettivi specifici di

apprendimento

a) attività e insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, all'asse matematico e all'asse storico sociale;

(Direttiva MIUR 15 luglio 2010, n. 57)

(Direttiva MIUR 16 gennaio 2012, n. 4)

Profili di uscita e Risultati di

apprendimento comuni e specifici per indirizzo (D.I. 24 maggio 2018, n. 92)

Profili di uscita e Risultati di

apprendimento comuni e specifici

per indirizzo

LINEE GUIDA

b) attività e insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale e, nel caso di presenza di una seconda lingua straniera, all'asse dei linguaggi.

Punto di partenza per l'identificazione delle 12 competenze di riferimento in uscita per le attività e gli insegnamenti di area generale sono i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale indicati nel P.E.Cu.P di cui all'Allegato A del d.lgs. 61/2017.

Tali risultati sono considerati attraverso una selezione ragionata, come è specificato nella premessa dell'Allegato 1 del Regolamento, che offre anche una chiave di lettura metodologica per orientare il lavoro delle scuole.

Nella loro autonomia progettuale, le singole istituzioni scolastiche possono integrare e correlare le competenze dell'area generale comune a tutti gli indirizzi con i risultati di apprendimento contenuti nei profili di uscita dei vari indirizzi e con quelle competenze trasversali che non solo attraversano tutti gli assi culturali ma che è fondamentale mobilitare nei processi di apprendimento per il loro effetto moltiplicatore sull'attivazione delle risorse personali degli studenti e per il loro coinvolgimento nello sviluppo del progetto formativo individuale.

1. Il P.E.Cu.P. degli studenti dell'Istruzione Professionale (Allegato A al d.lgs. 61/2017):

- & è comune a tutti i percorsi di IP, nonché ai profili di uscita di ciascun indirizzo di studio;

- **₰** si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational Education and Training VET);
- ★ è fondato sulla personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

Profili di indirizzo in esito ai percorsi quinquennali (Allegato 2 al Regolamento) Profili unitari, descritti sinteticamente, correlati da:

- €declinazione dei risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali
- €riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, esplicitati a livello di Sezione e correlate Divisioni
- €collegamento ai Settori Economico Professionali

L'Italia, ha di recente ottemperato alle indicazioni europee su questo campo, istituendo, con decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Quadro Nazionale delle

Qualificazioni (QNQ), con il quale è stato varato il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni ⁴⁶ italiane all'EQF, con la funzione di coordinare i diversi sotto sistemi che nel nostro Paese concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi d'individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Il QNQ, in altre parole, rappresenta il punto di riferimento metodologico e lo strumento italiano per descrivere e classificare le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. È uno strumento importante per la personalizzazione dei percorsi, per gestire i passaggi tra i diversi sistemi formativi, per innalzare i livelli d'istruzione e formazione dei giovani e degli adulti. Esso si basa su una serie di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, identificate attraverso dimensioni che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare e i riferimenti, anche in termini di autonomia e responsabilità, che favoriscono il posizionamento rispetto ai livelli del ONO.

In coerenza con questo quadro di riferimento nazionale, per la declinazione intermedia delle competenze dell'area generale e delle aree di indirizzo dell'istruzione professionale sono stati utilizzati i descrittori riportati nella seguente tabella, in relazione ai livelli due, tre e quattro.

Tabel	la A - Quadro Nazion	nale delle Qualificazioni (QNQ) - Italia						
(Allegato 1 al decreto interministeriale MLPS/MIUR 8 gennaio 2018)								
LIVELL O	CONOSCENZE	ABILITA`	AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ					
2	di moderata ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti semplici in sequenze	semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all'interno di una gamma definita di variabili di conteste. Tipicamento: MEMORIA a PARTECIDA ZIONE	Eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte, sotto supervisione per il conseguimento del risultato, in un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate.					
3	Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con	di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano l'adattamento nelle situazioni mutevoli.	Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.					
	della dimensione fattuale e/o concettuale, approfondite in alcune aree.	protocolli, materiali e strumenti, per risolvere problemi, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione necessarie per superare difficoltà crescenti.	Provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività e i risultati anche di altri, partecipando al processo deonale e attuativo, in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.					

Il termine "Qualificazione" (dall'inglese Qualification) indica il risultato formale di un processo di valutazione (che può corrispondere a un titolo di studi, ad una qualifica, ad una certificazione delle competenze), acquisito quando l'autorità

competente (es. la scuola) stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona, indipendentemente dai contesti in cui sono stati acquisiti, corrispondono a standard definiti (Raccomandazione EQF 2008).

Il Repertorio nazionale rappresenta il riferimento per la certificazione delle competenze per tutti i sottoinsiemi, compresi i percorsi dell'istruzione professionale.

La declinazione delle competenze sviluppate all'interno del quinquennio dei corsi di studi attivati nei nuovi indirizzi dell'istruzione professionale, perciò, tiene ben presenti gli sviluppi del sistema nazionale della certificazione delle competenze. I risultati intermedi di apprendimento al termine del primo biennio, del terzo, quarto e quinto anno, oltre a fare riferimento alla costruzione di un curricolo verticale coerente con le caratteristiche di ciascun percorso di studi, sono stati sviluppati e referenziati in coerenza con i descrittori relativi ai diversi livelli di qualificazione del QNQ:

QUINTO ANNO	LIVELLO 4 QNQ
QUARTO ANNO	LIVELLO 3-4 QNQ
TERZO ANNO	LIVELLO 3 QNQ
PRIMO BIENNIO	LIVELLO 2 QNQ

Tabella B - l	Evoluzione	delle com	petenze chiav	e in	ambito europeo

Raccomandazione del 18 dicembre 2006	Raccomandazione del 22 maggio 2018		
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:	Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica;		
 comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; 	 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 		
5. imparare a imparare;6. competenze sociali e civiche;	6. competenza in materia di cittadinanza;7. competenza imprenditoriale;		
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;8. consapevolezza ed espressione culturale.	competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.		

I Profili finali di uscita dai diversi indirizzi degli istituti professionali, dunque, sono costituiti da competenze personali, culturali e professionali tipiche dell'indirizzo, tutte ancorate a competenze generali riferibili alle competenze chiave europee.

Le competenze chiave sono tutte di pari importanza:

- sono dinamiche, cambiano nel corso della vita e dell'evoluzione della società;
- possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse;
- si sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro.

Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali, sottendono a tutte le competenze chiave e sono per le scuole un punto di riferimento importante per mettere a punto ambienti di apprendimento e proposte didattiche coerenti con i risultati di apprendimento attesi.

Le competenze chiave, dunque, non sono "aggiuntive", né si giustappongono a quelle curricolari, bensì orientano la progettazione degli insegnanti e consentono di adeguare le proposte educative alle specificità del contesto e alla personalizzazione dei percorsi. In altre parole, mentre i traguardi finali sono comuni, diverse possono e devono essere le vie per raggiungerli.

A conclusione di questa panoramica generale, si sottolinea che è stata scelta una modalità differente per la declinazione intermedia delle competenze dell'area generale rispetto alle competenze presenti nelle diverse aree di indirizzo.